Spedizione in abbonamento postale — Gruppo I

Anno 116° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 31 ottobre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1974, n. **934**.
Distacco da accademie di belle arti di licei artistici ad esse annessi . . . . Pag. 7730

1975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975, n. **516**.
Cancellazione dell'abitato del comune di Villafrati dall'elenco di quelli da trasferire a cura e spese dello Stato. Pag. 7743

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1975.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Aquileia » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione . . . . Pag. 7743

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.
Nuovo trattamento degli assegni di conto corrente postale. Pag. 7745

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1975.
Abrogazione di disposizioni relative alla produzione ed al controllo delle specialità medicinali per uso iniettabile contenenti antibiotici . . . . Pag. 7746

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1975.
Controllo preventivo di Stato del vaccino morbilloso vivo attenuato liofilizzato . . . . Pag. 7746

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1975.
Ricostituzione del consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione . . . Pag. 7747

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1975.
Conferma del presidente del Mediocredito Trentino-Alto Adige, in Trento, e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento . . . . . Pag. 7748

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1975.
Nomina di alcuni componenti il consiglio di amministrazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige, in Trento, e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento . . . . Pag. 7748

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1975.
Ulteriore proroga del decreto ministeriale 25 novembre 1972, recante disposizioni per la concessione, da parte dello Stato e degli enti pubblici, di anticipazioni alle imprese appaltatrici o fornitrici, in esecuzione dell'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 . . . . . . Pag. 7749

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1975.
Ulteriore proroga del decreto ministeriale 21 dicembre 1973, recante disposizioni per la concessione, da parte dello Stato e degli enti pubblici, di agevolazioni alle imprese appaltatrici o fornitrici, in esecuzione dell'art. 12-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 . . . . . . Pag. 7749

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.
Misura dell'indennità integrativa speciale per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1976 . . . . Pag. 7749

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 26/1975. Nuovo sistema per le tariffe idriche nei vari comuni d'Italia. Norme di esecuzione dei provvedimenti C.I.P. n. 45/1974 e n. 46/1974 . . . . Pag. 7750

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Esito di ricorso . . Pag. 7751

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di trentanove società cooperative . Pag. 7751

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 7752

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Concorso a borse di studio . Pag. 7753

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Concorso, per titoli, a otto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia. Pag. 7753

Ministero della sanità: Concorso, per titoli, a cinque borse di studio per il perfezionamento tecnico-professionale di laureati in medicina veterinaria . . Pag. 7756

Ufficio medico provinciale di Macerata: Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Macerata . . Pag. 7757

Ufficio medico provinciale di Bari: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari . . . . Pag. 7757

Ospedale civile « S. Isidoro » di Trescore Balneario: Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina. Pag. 7757

Ospedale di Macerata: Concorso ad un posto di aiuto anatomo patologo e di analisi cliniche . . . . Pag. 7757

Ospedale civile di Asti: Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia . . . Pag. 7758

Ospedali riuniti di Cagliari: Concorso ad un posto di aiuto del servizio radiologico Pag. 7758

Ospedale civile di Vetralla: Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 7758

Ospedale civile di Guastalla: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 7758

Ospedale civico di Casalpusterlengo: Concorso a posti di personale sanitario medico . Pag. 7758

Ospedale « S. Paolo » di Savona: Concorso a posti di personale sanitario medico . Pag. 7758

Ospedale della Valle d'Aosta: Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 7758

Ospedale mauriziano di Torino: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 7759

Ospedale infantile « C. Arrigo » di Alessandria: Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 7759

Ospedale civile « B. G. Villa » di Città della Pieve: Concorso riservato ad un posto di aiuto di chirurgia generale. Pag. 7759

Ospedale « S. Maria di Misericordia » di Albenga: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente del servizio di pronto soccorso . . . . Pag. 7759

Ospedale civile di Ivrea: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7759

Ospedale « Luigi Crespellani » di Cagliari: Concorso a due posti di assistente di chirurgia . Pag. 7759

Ospedale « S. Barbara » di Iglesias: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 7760

Ospedale « Umberto I » di Barletta:

Concorso a cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 7760

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della sezione di otorinolaringoiatria . . Pag. 7760

Ospedale « V. Emanuele II » di Amandola: Concorso a due posti di assistente di medicina . . . . . Pag. 7760

Ospedale « S. Maria Maggiore » di Treia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7760

Ospedale « V. Emanuele II » di Bisceglie: Concorso ad un posto di aiuto medico . . . . Pag. 7760

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1974, n. **934.**

Distacco da accademie di belle arti di licei artistici ad esse annessi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214, che della nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, contenente modifiche all'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che della nuove disposizioni sull'ordinamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e dei licei artistici;

Visto il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 571, che istituisce cattedre e posti orario;

Visti i decreti istitutivi delle accademie di belle arti e licei artistici di Bologna, Carrara, Firenze, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Roma, Venezia;

Ritenuta la necessità di procedere al distacco dalle accademie di belle arti dei licei artistici ad esse annessi al fine di garantire ai due istituti un migliore e più agile funzionamento;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto dalle accademie di belle arti vengono distaccati i licei artistici già ad esse annessi.

Art. 2.

Dalla medesima data i licei artistici assumono autonomia nel funzionamento didattico e amministrativo.

Art. 3.

Le tabelle *A* annesse al presente decreto e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro

per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, riguardano le accademie di belle arti e indicano il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale insegnante ed assistente ed i posti di ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Art. 4.

Le tabelle *B*, annesse al presente decreto e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, riguardano i licei artistici e indicano il numero di classi, i posti di ruolo del personale insegnante ed assistente ed i posti di ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Art. 5.

I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento sono indicati nella tabella *C*, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 6.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 14

TABELLA *A*

PIANTA ORGANICA DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA

Corsi: Pittura, Scultura, Decorazione, Scenografia

MATERIE	Cattedre e posti di ruolo	Posti da dare per incarico
Personale insegnante:		
Pittura	1	—
Scultura	1	—
Scenografia	1	—
Decorazione	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	1	—
Anatomia artistica	1	—
Plastica ornamentale	1	—
Personale assistente:		
Pittura	1	—
Scultura	1	—
Scenografia	1	—
Decorazione	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	1	—
Anatomia artistica	1	—
Plastica ornamentale	1	—
Personale amministrativo:		
Carriera direttiva	1	—
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario:		
Bidelli	6	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA A

PIANTA ORGANICA DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

Corsi: Pittura, Scultura

MATERIE	Cattedre e posti di ruolo	Posti da dare per incarico
Personale insegnante:		
Pittura	1	—
Scultura	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	—	1
Anatomia artistica	1	—
Personale assistente:		
Pittura	1	—
Scultura	1	—
Storia dell'arte	1	—
Anatomia artistica	1	—
Personale amministrativo:		
Carriera direttiva	1	—
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario:		
Bidelli	6	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA A

PIANTA ORGANICA DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

Corsi: Pittura, Scultura, Decorazione, Scenografia

MATERIE	Cattedre e posti di ruolo	Posti da dare per incarico
Personale insegnante:		
Pittura	4	—
Scultura	1	—
Scenografia	1	—
Decorazione	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	1	—
Anatomia artistica	1	—
Plastica ornamentale	1	—
Personale assistente:		
Pittura	4	—
Scultura	1	—
Scenografia	1	—
Decorazione	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	1	—
Anatomia artistica	1	—
Plastica ornamentale	1	—
Personale amministrativo:		
Carriera direttiva	1	—
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario:		
Bidelli	6	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *A*

PIANTA ORGANICA DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE

Corsi { Decorazione, Scultura

MATERIE	Cattedre e posti di ruolo	Posti da dare per incarico
Personale insegnante:		
Scultura	1	—
Decorazione	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	—	1
Anatomia artistica	1	—
Plastica ornamentale	—	1
Personale assistente:		
Scultura	1	—
Decorazione	1	—
Storia dell'arte	1	—
Anatomia artistica	1	—
Personale amministrativo:		
Carriera direttiva	1	—
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario:		
Bidelli	6	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *A*

PIANTA ORGANICA DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MILANO

Corsi { Pittura, Scultura, Scenografia, Decorazione

MATERIE	Cattedre e posti di ruolo	Posti da dare per incarico
Personale insegnante:		
Pittura	3	—
Scultura	3	—
Scenografia	1	—
Decorazione	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	1	—
Anatomia artistica	1	—
Plastica ornamentale	1	—
Personale assistente:		
Pittura	3	—
Scultura	3	—
Scenografia	1	—
Decorazione	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	1	—
Anatomia artistica	1	—
Plastica ornamentale	1	—
Personale amministrativo:		
Carriera direttiva	1	—
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario:		
Bidelli	6	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA A

PIANTA ORGANICA DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

Corsi: Pittura, Scultura, Decorazione, Scenografia

MATERIE	Cattedre e posti di ruolo	Posti da dare per incarico
Personale insegnante		
Pittura	1	—
Scultura	2	—
Scenografia	1	—
Decorazione	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	1	—
Anatomia artistica	1	—
Plastica ornamentale	1	—
Personale assistente		
Pittura	1	—
Scultura	2	—
Scenografia	1	—
Decorazione	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	1	—
Anatomia artistica	1	—
Plastica ornamentale	1	—
Personale amministrativo		
Carriera direttiva	1	—
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario		
Bidelli	6	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA A

PIANTA ORGANICA DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO

Corsi: Pittura, Scultura, Decorazione

MATERIE	Cattedre e posti di ruolo	Posti da dare per incarico
Personale insegnante:		
Pittura	1	—
Scultura	1	—
Decorazione	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	1	—
Anatomia artistica	1	—
Plastica ornamentale	—	1
Personale assistente:		
Pittura	1	—
Scultura	1	—
Decorazione	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	1	—
Anatomia artistica	1	—
Personale amministrativo:		
Carriera direttiva	1	—
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario:		
Bidelli	6	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *A*

PIANTA ORGANICA DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI REGGIO CALABRIA

Corsi: Pittura, Scultura, Scenografia

MATERIE	Cattedre e posti di ruolo	Posti da dare per incarico
Personale insegnante:		
Pittura	1	—
Scultura	1	—
Scenografia	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	—	1
Anatomia artistica	1	—
Personale assistente:		
Pittura	1	—
Scultura	1	—
Scenografia	1	—
Storia dell'arte	1	—
Anatomia artistica	1	—
Personale amministrativo:		
Carriera direttiva	1	—
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario:		
Bidelli	6	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *A*

PIANTA ORGANICA DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Corsi: Pittura, Scultura, Decorazione, Scenografia

MATERIE	Cattedre e posti di ruolo	Posti da dare per incarico
Personale insegnante:		
Pittura	3	—
Scultura	3	—
Scenografia	1	—
Decorazione	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	2	—
Anatomia artistica	1	—
Plastica ornamentale	1	—
Personale assistente:		
Pittura	3	—
Scultura	3	—
Scenografia	1	—
Decorazione	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	2	—
Anatomia artistica	1	—
Plastica ornamentale	1	—
Personale amministrativo:		
Carriera direttiva	1	—
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario:		
Bidelli	6	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA A

PIANTA ORGANICA DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI TORINO

Corsi: Pittura, Scultura, Decorazione, Scenografia

MATERIE	Cattedre e posti di ruolo	Posti da dare per incarico
Personale insegnante		
Pittura	2	--
Scultura	1	--
Scenografia	1	--
Decorazione	1	--
Storia dell'arte	1	--
Tecniche dell'incisione	1	--
Anatomia artistica	1	--
Plastica ornamentale	1	--
Personale assistente		
Pittura	2	--
Scultura	1	--
Scenografia	1	--
Decorazione	1	--
Storia dell'arte	1	--
Tecniche dell'incisione	1	--
Anatomia artistica	1	--
Plastica ornamentale	1	--
Personale amministrativo		
Carriera direttiva	1	--
Carriera di concetto	1	--
Carriera esecutiva	5	--
Personale ausiliario		
Bidelli	6	--

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA A

PIANTA ORGANICA DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA

Corsi: Pittura, Scultura, Decorazione, Scenografia

MATERIE	Cattedre e posti di ruolo	Posti da dare per incarico
Personale insegnante		
Pittura	1	—
Scultura	1	—
Scenografia	1	—
Decorazione	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	1	—
Anatomia artistica	1	—
Plastica ornamentale	1	—
Personale assistente		
Pittura	1	—
Scultura	1	—
Scenografia	1	—
Decorazione	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	1	—
Anatomia artistica	1	—
Plastica ornamentale	1	—
Personale amministrativo		
Carriera direttiva	1	—
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario		
Bidelli	6	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA B

PIANTA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI BOLOGNA

Classi funzionanti n 21

MATERIE	Cattedre e posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Personale insegnante:		
Direttore	—	1
Religione	—	1
Figura disegnata	8	—
Ornato disegnato	8	—
Figura e ornato modellato	8	—
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	7	—
Anatomia artistica	1	—
Storia dell'arte	3	—
Letteratura e storia	4	—
Matematica e fisica	5	—
Storia naturale, chimica e geografia	2	—
Personale assistente:		
Figura disegnata	8	—
Ornato disegnato	8	—
Figura e ornato modellato	8	—
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	7	—
Personale amministrativo:		
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario:		
Bidelli	10	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA B

PIANTA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI CARRARA

Classi funzionanti n 18

MATERIE	Cattedre e posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Personale insegnante:		
Direttore	—	1
Religione	—	1
Figura disegnata	7	—
Ornato disegnato	7	—
Figura e ornato modellato	7	—
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	7	—
Anatomia artistica	1	—
Storia dell'arte	2	—
Letteratura e storia	3	—
Matematica e fisica	5	—
Storia nataurale, chimica e geografia	2	—
Personale assistente:		
Figura disegnata	7	—
Ornato disegnato	7	—
Figura e ornato modellato	7	—
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	7	—
Personale amministrativo:		
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario:		
Bidelli	9	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *B*

PIANTA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI FIRENZE

Classi funzionanti n 20

MATERIE	Cattedre e posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Personale insegnante:		
Direttore	—	1
Religione	—	1
Figura disegnata	9	—
Ornato disegnato	9	—
Figura e ornato modellato	8	—
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	8	—
Anatomia artistica	1	—
Storia dell'arte	3	—
Letteratura e storia	4	—
Matematica e fisica	5	—
Storia naturale, chimica e geografia	3	—
Personale assistente:		
Figura disegnata	9	—
Ornato disegnato	9	—
Figura e ornato modellato	8	—
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	8	—
Personale amministrativo:		
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario:		
Bidelli	10	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *B*

PIANTA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI LECCE

Classi funzionanti n 32

MATERIE	Cattedre e posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Personale insegnante:		
Direttore	—	1
Religione	—	1
Figura disegnata	12	—
Ornato disegnato	12	—
Figura e ornato modellato	12	—
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	12	—
Anatomia artistica	1	—
Storia dell'arte	4	—
Letteratura e storia	6	—
Matematica e fisica	7	—
Storia naturale, chimica e geografia	3	—
Personale assistente:		
Figura disegnata	12	—
Ornato disegnato	12	—
Figura e ornato modellato	12	—
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	12	—
Personale amministrativo:		
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario:		
Bidelli	16	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA B

PIANTA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI MILANO

Classi funzionanti n 42

MATERIE	Cattedre e posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Personale insegnante:		
Direttore	—	1
Religione	—	1
Figura disegnata	14	—
Ornato disegnato	14	—
Figura e ornato modellato	13	—
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	13	—
Anatomia artistica	2	—
Storia dell'arte	5	—
Letteratura e storia	8	—
Matematica e fisica	9	—
Storia naturale, chimica e geografia	5	—
Personale assistente:		
Figura disegnata	14	—
Ornato disegnato	14	—
Figura e ornato modellato	13	—
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	13	—
Personale amministrativo:		
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario:		
Bidelli	21	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA B

PIANTA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI NAPOLI

Classi funzionanti n 27

MATERIE	Cattedre e posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Personale insegnante:		
Direttore	—	1
Religione	—	1
Figura disegnata	10	—
Ornato disegnato	10	—
Figura e ornato modellato	9	—
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	9	—
Anatomia artistica	1	—
Storia dell'arte	3	—
Letteratura e storia	5	—
Matematica e fisica	6	—
Storia naturale, chimica e geografia	3	—
Personale assistente:		
Figura disegnata	10	—
Ornato disegnato	10	—
Figura e ornato modellato	9	—
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	9	—
Personale amministrativo:		
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario:		
Bidelli	13	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *B*

PIANTA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI PALERMO

Classi funzionanti n 34

MATERIE	Cattedre e posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Personale insegnante		
Direttore	—	1
Religione	—	1
Figura disegnata	12	—
Ornato disegnato	12	—
Figura e ornato modellato	11	—
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	11	—
Anatomia artistica	1	—
Storia dell'arte	5	—
Letteratura e storia	6	—
Matematica e fisica	8	—
Storia naturale, chimica e geografia	4	—
Personale assistente		
Figura disegnata	12	—
Ornato disegnato	12	—
Figura e ornato modellato	11	—
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	11	—
Personale amministrativo		
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario		
Bidelli	16	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *B*

PIANTA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI REGGIO CALABRIA

Classi funzionanti n 22

MATERIE	Cattedre e posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Personale insegnante:		
Direttore	—	1
Religione	—	1
Figura disegnata	8	—
Ornato disegnato	8	—
Figura e ornato modellato	8	—
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	8	—
Anatomia artistica	1	—
Storia dell'arte	3	—
Letteratura e storia	4	—
Matematica e fisica	5	—
Storia naturale, chimica e geografia	2	—
Personale assistente:		
Figura disegnata	8	—
Ornato disegnato	8	—
Figura e ornato modellato	8	—
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	8	—
Personale amministrativo:		
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario:		
Bidelli	11	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *B*

PIANTA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI ROMA

Classi funzionanti n 44

MATERIE	Cattedre e posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Personale insegnante:		
Direttore	—	1
Religione	—	1
Figura disegnata	15	—
Ornato disegnato	15	—
Figura e ornato modellato	14	—
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	14	—
Anatomia artistica	2	—
Storia dell'arte	5	—
Letteratura e storia	7	—
Matematica e fisica	8	—
Storia naturale, chimica e geografia	4	—
Personale assistente:		
Figura disegnata	15	—
Ornato disegnato	15	—
Figura e ornato modellato	14	—
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	14	—
Personale amministrativo:		
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario:		
Bidelli	22	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA *B*

PIANTA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI TORINO

Classi funzionanti n 35

MATERIE	Cattedre e posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Personale insegnante:		
Direttore	—	1
Religione	—	1
Figura disegnata	13	—
Ornato disegnato	13	—
Figura e ornato modellato	10	—
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	11	—
Anatomia artistica	1	—
Storia dell'arte	4	—
Letteratura e storia	6	—
Matematica e fisica	8	—
Storia naturale, chimica e geografia	4	—
Personale assistente:		
Figura disegnata	13	—
Ornato disegnato	13	—
Figura e ornato modellato	10	—
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	11	—
Personale amministrativo:		
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario:		
Bidelli	16	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA B

PIANTA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI VENEZIA

Classi funzionanti n 15

MATERIE	Cattedre e posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Personale insegnante		
Direttore	—	1
Religione	—	1
Figura disegnata	6	—
Ornato disegnato	6	—
Figura e ornato modellato	5	—
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	5	—
Anatomia artistica	—	1
Storia dell'arte	2	—
Letteratura e storia	3	—
Matematica e fisica	3	—
Storia naturale, chimica e geografia	2	—
Personale assistente		
Figura disegnata	6	—
Ornato disegnato	6	—
Figura e ornato modellato	5	—
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	5	—
Personale amministrativo		
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
Personale ausiliario		
Bidelli	7	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA C

TABELLA DEI CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI LICEI ARTISTICI DI BOLOGNA, CARRARA, FIRENZE, LECCE, MILANO, NAPOLI, PALERMO, REGGIO CALABRIA, ROMA, TORINO, VENEZIA

SEDI	Importi	
	Accademie di belle arti	Licei artistici
Bologna	20.000.000	15.000.000
Carrara	15.000.000	10.000.000
Firenze	30.000.000	20.000.000
Lecce	15.000.000	10.000.000
Milano	40.000.000	30.000.000
Napoli	20.000.000	15.000.000
Palermo	15.000.000	15.000.000
Reggio Calabria	10.000.000	10.000.000
Roma	30.000.000	20.000.000
Torino	30.000.000	20.000.000
Venezia	20.000.000	15.000.000
Totali	245.000.000	180.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975, n. 516.

Cancellazione dell'abitato del comune di Villafrati dall'elenco di quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il regio decreto 23 novembre 1936, n. 2419, con il quale l'abitato di Villafrati, in provincia di Palermo, fu aggiunto, limitatamente alla zona compresa tra il corso Umberto ed il sottostante burrone, agli abitati indicati nella tabella *E* allegata alla citata legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane);

Considerato che il dissesto verificatosi nel detto centro ha avuto nel tempo un'evoluzione favorevole a seguito dell'attuazione di adeguati lavori di consolidamento e di regimazione delle acque;

Vista la richiesta avanzata dal comune interessato giusta deliberazione della giunta municipale in data 10 agosto 1974, tendente ad ottenere la revoca del citato regio decreto 23 novembre 1936, n. 2419;

Considerato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 213 emesso nell'adunanza del 13 maggio 1975 si è favorevolmente espresso in relazione alla detta richiesta;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'abitato di Villafrati, in provincia di Palermo, è cancellato dagli abitati indicati nella tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1975

LEONE

BUCALOSSI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1975.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Aquileia » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Aquileia » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Friuli-Venezia Giulia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Aquileia » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1974, n. 115;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Aquileia » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1975.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1975, con la denominazione di origine controllata « Aquileia » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti e vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Aquileia ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Aquileia » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti

di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha rinnovato la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1975

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1975
Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 112

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI « AQUILEIA »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Aquileia » è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Aquileia » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Merlot;
Cabernet;
Refosco;
Tocai friulano;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling renano,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 90% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni sopra indicati purchè a frutto di colore analogo e presenti nei vigneti in misura non superiore al 10 per cento.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon, mentre nella preparazione del vino Refosco possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Refosco nostrano e Refosco dal peduncolo rosso.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto il territorio comunale di: Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, Ruda, Campolongo al Torre, Tapogliano, Aiello del Friuli, Visco, San Vito al Torre ed in parte il territorio comunale di: S. Maria la Longa, Palmanova, Terzo di Aquileia, Chiopris-Viscone, Trivignano, Udinese e Gonars.

Tale zona è così delimitata:

dalla foce del canale Anfora, il limite risale lungo questi per seguire poi all'ansa, in prossimità di C. Trebano l'argine che in direzione nord-ovest passa ad est delle C.se Salmastro all'altezza delle quali supera il collettore e segue la strada verso est per breve tratto fino ad incrociare quella che in direzione nord porta alle C.se Baiana, prosegue per tale strada fino ad incontrare il limite di confine di Terzo di Aquileia e lo segue verso nord-est fino ad incrociare quello di Cervignano del Friuli quindi prosegue lungo quest'ultimo verso nord costeggiando il F. Aussa prima ed il canale Balduzzi poi fino ad incontrare il confine comunale di Bagnaria Arsa (loc. Tre Ponti) lungo il quale prosegue prima verso ovest e poi in direzione nord fino al P.te della Portella, segue quindi la strada per Bagnaria Arsa attraversa il centro abitato e prosegue per quella che conduce ad Ontagnano fino ad incontrare l'autostrada Palmanova-Latisana e da qui lungo la stessa fino ad incrociare la strada statale 252 e quindi verso nord lungo la strada che costeggia ad ovest la ferrovia, raggiunge la strada statale 352 che segue verso nord attraversando i centri abitati di Meretto di Capitolo e S. Maria la Longa ed a S. Stefano Udinese prende la strada per Trivignano Udinese che raggiunge passando per Merlana e Meraloro.

A Trivignano Udinese segue la strada che verso est porta a F. Torre (q. 45) e discende quindi verso sud lungo tale corso d'acqua sino ad incrociare il confine di provincia all'altezza di Nogaredo al Torre e quindi verso sud lungo il confine tra le provincie di Udine e Gorizia raggiunge prima la costa e poi procedendo verso ovest la foce del canale Anfora chiudendo la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di cultura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelli tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi, o di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Aquileia » non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata, ai q.li 130 per il Merlot, Refosco, Tocai friulano, Pinot grigio e il Riesling renano ed ai q.li 120 per il Cabernet e il Pinot bianco.

Fermi restando, i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore del 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini «Aquileia»: Pinot bianco e Cabernet una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11 ed ai vini Merlot, Refosco, Tocai friulano, Pinot grigio e Riesling renano una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Aquileia» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Merlot:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, aromatico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet:

colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo erbacco, gradevole, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo, morbido;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Refosco:

colore: rosso rubino violaceo intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Tocai friulano:

colore: paglierino, dorato chiaro tendente al citrino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto armonico, con retrogusto aromatico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot bianco:

colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;
odore: leggero profumo, caratteristico;
sapore: vellutato, morbido, caratteristico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot grigio:

colore: giallo dorato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Riesling renano:

colore: giallo dorato chiaro;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino «Aquileia» di cui al presente disciplinare può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Aquileia» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8981)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Nuovo trattamento degli assegni di conto corrente postale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 134 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato col citato decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il precedente decreto ministeriale 10 settembre 1973;

Considerato che il consiglio di amministrazione, nell'adunanza n. 1289 del 30 maggio 1973, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7, n. 14, del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, in ordine ai limiti di importo previsti dagli articoli 124 e 134 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 156;

Riconosciuta la necessità di dare piena attuazione alle norme del predetto art. 134;

Decreta:

Art. 1.

Gli assegni di conto corrente postale trasferibili di importo superiore a L. 50.000, addebitati e vistati dopo il 31 dicembre 1974 dai competenti uffici dei conti correnti, sono pagabili, nel termine di validità, solo in un determinato ufficio postale della località indicata dal traente.

Art. 2.

Gli assegni trasferibili e non trasferibili di importo non eccedente L. 50.000, dopo l'addebitamento, sono spediti direttamente ai beneficiari o subito restituiti al presentatore, se esibiti a mano per il visto urgente; quelli di importo superiore a L. 50.000 sono, invece, spediti agli uffici postali designati per il pagamento, per la preventiva registrazione ed il successivo recapito ai beneficiari.

E', tuttavia, consentito che l'ufficio che ha vistato gli assegni spedisca direttamente ai beneficiari anche quelli eccedenti il limite di importo sopra indicato, a condizione che l'ufficio stesso trasmetta a quello di pagamento la distinta analitica degli assegni ivi localizzati.

Art. 3.

Per gli assegni non trasferibili e per quelli trasferibili di importo non eccedente L. 50.000 si osservano le modalità di spedizione e di recapito attualmente in vigore.

Gli assegni trasferibili di importo superiore a L. 50.000 sono spediti, inclusi in busta, dagli uffici dei conti correnti agli uffici postali designati per il pagamento.

La spedizione è effettuata:

a) in raccomandazione, quando non superino l'importo in L. 120.000;

b) in assicurazione, quando superino l'importo di L. 120.000;

c) per espresso nei casi particolari autorizzati dall'amministrazione centrale.

Le buste contenenti gli assegni di cui al punto *a*), incluse nei dispacci speciali, devono essere singolarmente descritte sul modello 1-*A*.

Gli uffici postali, dopo la prescritta registrazione, provvedono al recapito ai beneficiari degli assegni trasferibili di importo superiore a L. 50.000:

a) in raccomandazione, quando l'importo del titolo non sia superiore a L. 120.000;

b) in assicurazione, per il valore convenzionale di L. 200, quando l'importo del titolo sia superiore al limite di cui alla precedente lettera *a*).

Art. 4.

Per il pagamento degli assegni non trasferibili si osservano le norme attualmente in vigore.

Il pagamento degli assegni trasferibili è fatto al beneficiario o ultimo giratario personalmente conosciuto dall'ufficiale pagatore; altrimenti è necessario che il percipiente possa provare la propria identità personale in uno dei modi indicati negli articoli 75 e 76 della parte prima dell'I.G.S.D., secondo che l'importo dell'assegno ecceda o meno le L. 600.000.

Art. 5.

Restano valide le norme di cui al decreto ministeriale 10 settembre 1973, non incompatibili con quelle contenute nei precedenti articoli.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1975.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: ORLANDO

(9150)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1975.

Abrogazione di disposizioni relative alla produzione ed al controllo delle specialità medicinali per uso iniettabile contenenti antibiotici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1960, n. 8, con il quale furono abrogate le norme relative al controllo preventivo di Stato sulle specialità medicinali a base di penicillina e di streptomicina e loro sali o derivati per uso iniettabile e furono stabilite nuove norme per la produzione ed il commercio di dette specialità medicinali;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1960, n. 251, con il quale furono stabilite alcune norme per disciplinare la produzione ed il commercio di talune specialità medicinali per uso iniettabile contenenti antibiotici;

Ritenuto necessario abrogare le predette norme in quanto non sussistono più i motivi tecnici per i quali erano state emanate;

Considerato che con apposita circolare ministeriale saranno impartite istruzioni sulle modalità di esecuzione dei controlli riguardanti le specialità medicinali contenenti antibiotici iniettabili;

Sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni relative alla produzione ed al commercio delle specialità medicinali per uso iniettabile contenenti antibiotici, di cui ai decreti ministeriali indicati nelle premesse.

Con circolare ministeriale saranno impartite istruzioni riguardanti le modalità di attuazione dei controlli delle specialità medicinali contenenti antibiotici indicati per via iniettiva.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 30 luglio 1975

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

(9035)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1975.

Controllo preventivo di Stato del vaccino morbilloso vivo attenuato liofilizzato.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le domande presentate per la registrazione del vaccino morbilloso vivo attenuato liofilizzato;

Atteso che il Consiglio superiore di sanità, nella riunione del 26 novembre 1969, ha espresso parere che il vaccino anzidetto, prima di essere messo in commercio, deve essere sottoposto a controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità, per la semenza e serie per serie;

Viste al riguardo le istruzioni dell'Istituto anzidetto sulle modalità dei controlli, formanti oggetto di apposita circolare ministeriale;

Considerato che le spese di controllo dei sieri e vaccini sono a carico dei produttori e che tali spese possono essere preventivamente determinate nel loro complessivo ammontare;

Visti gli articoli 162, 180 e 181 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti approvati con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

Art. 1.

Il vaccino morbilloso vivo attenuato liofilizzato è sottoposto, oltre che alla vigilanza ordinaria, al controllo preventivo della semenza e serie per serie, da parte dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e seguenti del regolamento 18 giugno 1905, n. 407.

Art. 2.

Prima di mettere in commercio qualsiasi serie di vaccino morbilloso vivo attenuato liofilizzato, gli istituti produttori devono chiedere con domanda presentata al competente assessorato sanità regionale, che ne sia eseguito il controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Alla domanda in bollo devonsi unire copia dei protocolli di tutte le operazioni di produzione e dei controlli eseguiti sul vaccino secondo le istruzioni dell'Istituto anzidetto, di cui alle premesse del presente decreto, nonché la quietanza comprovante il versamento presso le sezioni delle tesorerie provinciali, a favore dell'Istituto superiore di sanità, della somma necessaria al rimborso della spesa di controllo determinata in lire trecentomila, salva ed impregiudicata la facoltà da parte dell'Istituto stesso di chiedere somme diverse quando operazioni di controllo comportino spese superiori a quella indicata.

Art. 3.

L'assessorato, ricevuta la domanda, dispone il prelevamento dei campioni nei modi prescritti dall'articolo 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, tenendo presenti le istruzioni dell'Istituto superiore di sanità di cui alle premesse, e l'immediato invio della domanda e dei campioni col relativo verbale di prelevamento all'Istituto superiore di sanità, informandone il Ministero della sanità.

In base al risultato favorevole del controllo comunicato dall'Istituto, l'assessorato sanità regionale dispone lo svincolo della serie controllata.

Art. 4.

I vaccini di cui all'art. 1 provenienti dall'estero devono essere sottoposti al controllo di Stato della semenza e serie per serie, al loro arrivo, prima dell'importazione, a meno che il controllo sia stato eseguito nel Paese di produzione con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i corrispondenti prodotti nazionali.

Le ditte autorizzate a norma degli articoli 162 e 181 del citato testo unico devono custodire la merce in deposito doganale privato, opportunamente attrezzato, da gestirsi con l'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge doganale e dal relativo regolamento, e con domanda presentata all'assessorato sanità regionale devono chiedere che sia eseguito il prescritto controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Alla domanda devonsi unire oltre che la quietanza di cui al precedente art. 2, copia autentica dei certificati originali del controllo eseguito dall'autorità sanitaria del Paese di origine del vaccino ed una dichiarazione giurata attestante che il vaccino inviato proviene tutto da un'unica partita di produzione.

Tutti i documenti, certificati o dichiarazioni devono essere vistati dalle autorità consolari italiane del luogo.

Art. 5.

L'assessorato, ricevuta la domanda come sopra corredata, provvede in merito secondo le modalità indicate nell'art. 3.

Art. 6.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1975

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

(9036)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1975.

Ricostituzione del consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, con il quale è stata istituita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visti gli articoli 3 e 14 dello statuto dell'associazione suddetta, approvato con regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del consiglio di amministrazione del consiglio tecnico e del collegio sindacale dell'associazione citata;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Ritenuta la necessità di ricostituire il consiglio tecnico dell'Associazione stessa per un triennio;

Decreta:

Sono nominati, per un triennio, membri del consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.):

Palmizi ing. Franco, presidente;

Chiappa dott. ing. Luigi e Annaratone prof. Donatello, designati dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Nobili dott. ing. Carlo Alberto, Raimondo dott. ing. Glauco, Pierini dott. ing. Fernando e Barberis dott. ing. Gino, designati dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Brossa prof. ing. Giandomenico, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Fiore dott. Nicola e Greco dott. Nunziato, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9074)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1975.

Conferma del presidente del Mediocredito Trentino-Alto Adige, in Trento, e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208, concernente la costituzione di un istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige, con annessa una sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento;

Vista la legge 9 febbraio 1968, n. 89, che ha modificato la denominazione dell'istituto;

Visto l'art. 15 del vigente statuto dell'istituto predetto concernente, tra l'altro, le modalità di nomina del presidente dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1973, con cui l'avv. Lorenzo Savorana è stato nominato presidente dell'istituto in questione;

Considerato che il presidente dell'istituto suddetto è scaduto dalla carica e che occorre provvedere alla nomina del nuovo presidente;

D'intesa con il presidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

L'avv. Lorenzo Savorana è confermato presidente del Mediocredito Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

Il predetto durerà in carica secondo le norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(9184)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1975.

Nomina di alcuni componenti il consiglio di amministrazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige, in Trento, e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208, concernente la costituzione di un istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige, con annessa una sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento;

Visto l'art. 15 del vigente statuto dell'istituto, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo;

Considerato che sono scaduti dalla carica i consiglieri di nomina ministeriale nominati con decreti in data 23 ottobre 1970 e 29 gennaio 1973, e che occorre, pertanto, provvedere al rinnovo delle suddette cariche;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

I signori Hans Nischler, Pepi Posch, rag. Riccardo Sani, rag. Aurelio Repetto, ing. Alberto Crespi sono nominati consiglieri di amministrazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

I predetti dureranno in carica secondo le norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(9185)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1975.

Ulteriore proroga del decreto ministeriale 25 novembre 1972, recante disposizioni per la concessione, da parte dello Stato e degli enti pubblici, di anticipazioni alle imprese appaltatrici o fornitrici, in esecuzione dell'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, concernente « Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato » che ha tra l'altro modificato l'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1972, recante « Disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto, settimo e ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 »;

Visti i propri successivi decreti in data 23 novembre 1973, contenente modificazioni e proroga al 31 dicembre 1974 delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 25 novembre 1972, e in data 16 ottobre 1974, contenente l'ulteriore proroga al 31 dicembre 1975 delle disposizioni stesse;

Ritenuto che per il perdurare delle esigenze connesse con la situazione economica del Paese si rende necessario prorogare ulteriormente le disposizioni di cui al citato decreto 25 novembre 1972, modificato dal decreto ministeriale 23 novembre 1973;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1973, stabilito dall'art. 4 del decreto ministeriale 25 novembre 1972, già prorogato con i decreti ministeriali richiamati nelle premesse, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1976.

Roma, addì 18 ottobre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(9148)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1975.

Ulteriore proroga del decreto ministeriale 21 dicembre 1973, recante disposizioni per la concessione, da parte dello Stato e degli enti pubblici, di agevolazioni alle imprese appaltatrici o fornitrici, in esecuzione dell'art. 12-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 1° novembre 1973, n. 774, concernente agevolazioni per le imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici, che ha aggiunto l'art. 12-*bis* al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante « Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato »;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1973, concernente disposizioni per la concessione delle agevolazioni previste dal citato art. 12-*bis*;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1974, concernente proroga al 31 dicembre 1974 delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1973;

Ritenuto che per il perdurare delle esigenze connesse con la situazione economica del Paese si rende necessario prorogare ulteriormente le disposizioni di cui al citato decreto 21 dicembre 1973;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1974, stabilito dall'art. 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 1973, già prorogato al 31 dicembre 1975 con il decreto ministeriale 16 ottobre 1974, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1976.

Roma, addì 18 ottobre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(9149)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Misura dell'indennità integrativa speciale per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con gli articoli 1 e 2 della legge 31 luglio 1975, n. 364), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica protocollo n. 19043 del 20 settembre 1975, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base trimestre agosto-ottobre 1974 uguale a 100 per la determinazione dell'indennità di contingenza nei settori industria e commercio, nel trimestre novembre 1974-gennaio 1975 e nel trimestre febbraio-aprile 1975 è risultato, rispettivamente, di 105,52, arrotondato a 106 e di 108,86, arrotondato a 109, con un aumento del costo della vita pari a 9 punti;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha fissato in L. 1.008 per il personale in attività ed in L. 806,4 per quello in quiescenza la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita riferito al semestre 1° novembre 1974-30 aprile 1975; maggiorazione che per i 9 punti rilevati per detto semestre è di L. 9.072 per i dipendenti e di L. 7.258 per i pensionati;

Visto l'art. 2, secondo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha previsto dal 1° gennaio 1976 la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di L. 3.100 mensili per il personale in attività e di L. 2.480 per quello in quiescenza e dell'importo relativo ai punti di variazione dell'indice del costo della vita rilevati nel semestre 1° novembre 1974-30 aprile 1975;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'indennità integrativa speciale per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1976;

Decreta:

Per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1976 l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta nella misura mensile di L. 69.872 per il personale statale in attività di servizio e di L. 55.898 per quello in quiescenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 304

(9315)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 26/1975. Nuovo sistema per le tariffe idriche nei vari comuni d'Italia. Norme di esecuzione dei provvedimenti C.I.P. n. 45/1974 e n. 46/1974.

IL PRESIDENTE DELEGATO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Visto il punto 10) del provvedimento CIP n. 45/1974 ed il punto 3) del provvedimento CIP n. 46/1974 del 4 ottobre 1974;

Considerata la necessità di stabilire norme di esecuzione per la determinazione delle tariffe idriche nei vari comuni d'Italia;

Dispone:

1. — La determinazione delle tariffe relative a forniture di acqua, per tutti gli usi, è di esclusiva competenza dei comitati provinciali prezzi e, per quanto concerne gli acquedotti interprovinciali, del C.I.P.

2. — Per gli acquedotti realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici, il C.I.P. o i comitati provinciali prezzi subentreranno nella competenza alla determinazione delle tariffe non appena la gestione della distribuzione della acqua per l'utenza sarà formalmente ceduta ad aziende distributrici.

La competenza del C.I.P. o dei comitati provinciali prezzi sussiste anche per i consorzi aquedottistici nel caso di vendita ad utenti non soci.

3. — L'istruttoria delle pratiche di adeguamento tariffario con la nuova metodologia deve essere espletata direttamente dai comitati provinciali prezzi i quali si avvalgono, ove occorra, degli uffici tecnici del genio civile.

La ristrutturazione tariffaria deve armonizzare le denunciate ed accertate necessità del graduale ripianamento economico della gestione aziendale con l'esigenza di assicurare all'utenza una tariffa agevolata, limitata ai consumi essenziali.

In sede istruttoria, l'esame analitico delle voci inerenti le spese e i ricavi sarà eseguito sulla base del conto economico consuntivo dell'ultimo esercizio.

Le spese di natura non ricorrente devono essere ripartite in più esercizi.

4. — Le deliberazioni dei comitati provinciali prezzi, da adottare previo parere della commissione consultiva e previo assenso del C.I.P., divengono operanti dalla data della loro pubblicazione sul Foglio annunzi legali e con l'osservanza delle norme fissate dal Ministero dell'industria e del commercio con circolare n. 117 del 18 luglio 1947, riguardanti la prevalenza dei consumi.

5. — Per l'istruttoria concernente gli acquedotti interprovinciali, il C.I.P. può dare mandato al comitato provinciale prezzi ove l'azienda distributrice ha la propria sede amministrativa ad estendere gli accertamenti anche agli impianti idrici delle altre provincie servite dalla stessa azienda ed a formulare le proposte di ristrutturazione tariffaria.

6. — Agli acquedotti destinati a prevalente uso irriguo, compresi quelli a pelo libero tuttora disciplinati dal provvedimento C.I.P. n. 171 dell'11 maggio 1949, è applicabile, nel caso di comprovate esigenze di bilancio, la norma transitoria di cui al provvedimento n. 46/1974.

7. — Ai fini dell'estensione del principio della tariffa agevolata alle aziende sub-distributrici, saranno determinati quantitativi minimi di acqua corrispondenti ai bisogni globali per soli usi domestici. La relativa tariffazione alle aziende sub-distributrici può differire da quella praticata all'utenza diretta del l'acquedotto fornitore.

8. — I quantitativi di acqua, anche se non consumati, stabiliti quale minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali, devono essere fatturati all'utenza domestica a tariffa agevolata; i quantitativi di acqua eccedenti il livello delle necessità domestiche fondamentali, anche se non consumati, saranno fatturati a tariffa base fino al quantitativo contrattualmente impegnato (1); laddove non esiste tale impegno contrattuale, sarà considerato consumo da fatturare a tariffa base il quantitativo corrispondente ad una volta e mezzo quello previsto per la tariffa agevolata; per i consumi che superano tali limiti saranno applicate le tariffe relative ai consumi di eccedenza.

Per le utenze non domestiche il quantitativo da fatturare a tariffa base sarà stabilito nei regolamenti aziendali.

Le aziende fornitrici, contestualmente all'applicazione della nuova metodologia prevista dai provvedimenti n. 45 e n. 46/74, dovranno invitare le rispettive utenze, anche diverse da quelle domestiche, ad aggiornare i quantitativi contrattuali in atto in conformità delle presenti disposizioni e di quelle contenute nei regolamenti di distribuzione aziendale.

In sede di aggiornamento, i depositi cauzionali, a suo tempo effettuati, restano invariati nei limiti dei quantitativi di acqua in atto contrattualmente impegnati o considerati come tali.

9. — Il quantitativo di acqua considerato quale minimo fondamentale per gli usi domestici, ai fini della determinazione dei consumi a tariffa agevolata dovrà, nel caso di condomini serviti da unico contatore, essere rappresentato dal prodotto del numero degli appartamenti per il quantitativo minimo summenzionato.

10. — La tariffa agevolata dovrà altresì essere estesa alle comunità che non esercitino attività commerciali o, comunque, aventi fini di lucro.

In tali casi l'equiparazione ad unità appartamento si determina dividendo per cinque il numero delle presenze medie calcolate su base almeno annuale.

11. — E' fatto assoluto divieto alle aziende erogatrici di porre in riscossione i canoni per i minimi impegnati in anticipo di oltre un semestre rispetto alla scadenza del periodo al quale si riferiscono.

12. — Alle utenze «a bocca tassata» o «a luce tarata» che richiederanno, nell'ambito delle zone e dei tempi che saranno predisposti dall'azienda distributrice entro un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento, la trasformazione «a contatore», le spese di trasformazione, fino all'apparecchio di misura aziendale compreso, saranno rateizzate senza alcuna maggiorazione e con addebito trimestrale non superiore al 70% dell'importo della bolletta afferente lo stesso periodo e relativa ai consumi impegnati.

Per tale periodo, alle utenze «a bocca tassata» o «a luce tarata» saranno praticati, per gli usi domestici, minimi garantiti di consumo o impegni minimi contrattuali in misura pari a quella praticata per gli stessi usi alla generalità delle utenze a contatore, salva ogni diversa richiesta da parte delle utenze interessate.

13. — Nel caso di forniture particolari, non raffigurabili tra quelle previste dal provvedimento n. 45/1974 ed in particolare per le utenze di acqua non potabile, i nuovi prezzi di vendita al consumo non dovranno superare il livello del 50% delle corrispondenti tariffe previste dal summenzionato provvedimento.

14. — Nei casi in cui il contatore o altro strumento di misura risulti di proprietà dell'utente, con manutenzione a suo carico, le relative quote fisse mensili previste al punto 6) del provvedimento n. 45/1974 dovranno essere ridotte del 50%. Le quote fisse mensili di cui sopra non possono, peraltro, essere autorizzate se non in sede di ristrutturazione tariffaria conseguente alla applicazione della nuova metodologia.

15. — Ai fini della determinazione delle nuove tariffe di vendita dell'acqua per conseguire il recupero dell'esistente sbilancio tra costi e ricavi, viene indicato il seguente procedimento esemplificativo:

$$S = C - R$$

ove: S = sbilancio; C = costi; R = ricavi

$$S + R = Rn$$

ove: Rn = nuovi ricavi;

$$Rn = Ra + Rd$$

ove: Ra = ricavi da realizzare con la vendita di acqua in applicazione delle nuove tariffe;

(1) In pratica nei regolamenti aziendali il «quantitativo contrattualmente impegnato», è generalmente definito: «quantitativo minimo contrattuale», o «quantitativo minimo impegnato» o «quantitativo minimo garantito dall'utente».

ove: Rd = ricavi diversi derivanti dall'applicazione delle quote mensili di utenza prevista sub 6) del provvedimento CIP n. 45/1974 e con altre entrate diverse da quelle conseguite per vendita di acqua (allacciamento, contributi vari, interessi attivi, ecc.).

Determinati i valori di cui sopra, si procederà alla definizione delle nuove tariffe, tenendo conto che la « tariffa base », elemento fondamentale della ristrutturazione tariffaria, deve sostanzialmente risultare da:

$$Tb = \frac{Ra}{Mc\ av} = \frac{Rn - Rd}{Mc\ av}$$

ove: Tb = Tariffa base

ove: Mc av = Metri cubi di acqua complessivamente venduti.

L'entità della tariffa agevolata per gli usi domestici sarà determinata in modo che i minori introiti corrispondenti a detta tariffa siano compensati dai maggiori introiti relativi ai consumi in eccedenza.

Per questi ultimi consumi saranno stabilite tre fasce tariffarie la cui entità dovrà penalizzare i consumi oltre il minimo garantito o il quantitativo contrattualmente impegnato. Se in dipendenza delle caratteristiche dell'acquedotto ovvero di particolari tipi di utilizzazione idrica non si ritenga necessario determinare le tre fasce di consumo eccedenti il minimo garantito o il quantitativo contrattualmente impegnato, sarà sufficiente fissare almeno una unica fascia di penalizzazione.

16. — Le norme di cui ai punti precedenti sono applicabili anche alle ristrutturazioni tariffarie già intervenute a seguito del provvedimento CIP 46/1974. Le modifiche necessarie per l'adeguamento a tali norme devono intervenire quanto prima possibile e comunque entro e non oltre il corrente anno.

17. — I comitati provinciali dei prezzi provvederanno a comunicare alla segreteria del C.I.P. l'elenco delle aziende acquedottistiche operanti nelle rispettive circoscrizioni, specificando i dati tecnici che le caratterizzano nonché i principali elementi di natura economica e le tariffe autorizzate.

Detti elenchi dovranno essere aggiornati ad ogni revisione tariffaria.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il presidente delegato: DONAT-CATTIN

(9339)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1975, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 201, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 4 maggio 1971 dal sig. Corsinovi Sergio ed altri avverso il provvedimento relativo all'applicazione del nuovo prezzo di vendita al pubblico dei generi di monopolio fissato col decreto ministeriale 2 luglio 1969.

(9158)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentanove società cooperative

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1975 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Apparazione, in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 14 aprile 1964, rep. 12272, reg. soc. 25517;

2) società cooperativa edilizia San Martino, in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 5 maggio 1964, rep. 12317, reg. soc. 25578;

3) società cooperativa edilizia A.C.L.I. Maestri, in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 11 maggio 1963, rep. 29268, reg. soc. 24930;

4) società cooperativa edilizia San Giorgio, in Genova, costituita per rogito Bianchi in data 23 maggio 1950, rep. 5880, reg. soc. 17510;

5) società cooperativa edilizia Fulcro, in Genova, costituita per rogito Delucchi in data 3 maggio 1962, rep. 15442, reg. soc. 24373;

6) società cooperativa edilizia Orsini-Zona Lido, in Genova, costituita per rogito Petraroli in data 18 novembre 1958, rep. 4285, reg. soc. 22617;

7) società cooperativa edilizia La Caravella d'Oro, in Genova, costituita per rogito Di Giovanni in data 29 dicembre 1954, rep. 1370, reg. soc. 20556;

8) società cooperativa produzione e lavoro Palombari La Ligure, in La Spezia, costituita per rogito Gherardo Federici in data 3 gennaio 1962, rep. 34464, reg. soc. 1716;

9) società cooperativa edilizia La Concordia, in La Spezia, costituita per rogito Gherardo Federici in data 7 dicembre 1961, rep. 34034, reg. soc. 1718;

10) società cooperativa produzione e lavoro Ital-Edil, in La Spezia, costituita per rogito Federici in data 24 agosto 1945, rep. 11289, reg. soc. 636;

11) società cooperativa edilizia Nastro Azzurro tra dipendenti e pensionati dello Stato e di enti pubblici, in La Spezia, costituita per rogito Bigliardi in data 30 agosto 1955, rep. 15829, reg. soc. 1375;

12) società cooperativa produzione e lavoro Sartoria spezzina, già, Sartoria spezzina Unione donne italiane, in La Spezia, costituita per rogito Merola in data 24 gennaio 1946, rep. 15129, reg. soc. 710;

13) società cooperativa di consumo La Mazziniana, in Sarzana (La Spezia), costituita per rogito Pellegrino Filippetti in data 11 maggio 1949, rep. 338, reg. soc. 941;

14) società cooperativa edilizia Anton da Noli, in Noli (Savona), costituita per rogito Bianchi in data 20 giugno 1955, rep. 3282/273, reg. soc. 2032;

15) società cooperativa produzione e lavoro Pace e lavoro, in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 10 settembre 1946, rep. 6934, reg. soc. 738/46;

16) società cooperativa produzione e lavoro Cooperativa Reduci società operaia lavori edili, S.O.L.E., in Napoli, costituita per rogito Magaldi in data 12 marzo 1946, rep. 4873, reg. soc. 264;

17) società cooperativa edilizia Santa Barbara S.M., in Napoli, costituita per rogito Cibelli in data 5 giugno 1964, rep. 141194, reg. soc. 510;

18) società cooperativa edilizia Villa Sajonara, in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 28 settembre 1964, rep. 17960, reg. soc. 734;

19) società cooperativa edilizia La Freccia, in Napoli, costituita per rogito Lacovara in data 5 febbraio 1959, rep. 4143, reg. soc. 124;

20) società cooperativa produzione e lavoro C.A.F.I.M. Cooperativa Acquedotti, fognature, infrastrutture marittime, in Napoli, costituita per rogito Scognamiglio in data 21 settembre 1946, reg. soc. 728;

21) società cooperativa produzione e lavoro C.R.A., in Napoli, costituita per rogito Piccinni in data 10 maggio 1946, rep. 6409, reg. soc. 390;

22) società cooperativa produzione e lavoro Cooperativa costruzioni edili Ercole, in Napoli, costituita per rogito Rungi in data 9 ottobre 1946, rep. 7548, reg. soc. 844/46;

23) società cooperativa produzione e lavoro Volturno, già, Labor et progressus, già, Labor, in Napoli, costituita per rogito Triola in data 20 maggio 1946, rep. 399, reg. soc. 402/46;

24) società cooperativa produzione e lavoro S.C.O.P.A.S. - Società cooperativa opere pubbliche appalti stradali, in Napoli, costituita per rogito Scognamiglio in data 16 settembre 1946, reg. soc. 725;

25) società cooperativa produzione e lavoro Opere pubbliche edili stradali - O.P.E.S., in Napoli, costituita per rogito Monda in data 7 giugno 1946, rep. 120055, reg. soc. 465;

26) società cooperativa edilizia Nova domus aurea, già, Domus aurea, in Napoli, costituita per rogito Casale in data 11 novembre 1945, rep. 3311, reg. soc. 42/946;

27) società cooperativa produzione e lavoro Armonia, in Napoli, costituita per rogito Rega in data 18 marzo 1959, rep. 2424, reg. soc. 195/1959;

28) società cooperativa produzione e lavoro Enea, in Bacoli (Napoli), costituita per rogito Triola in data 9 febbraio 1947, rep. 697, reg. soc. 193;

29) società cooperativa agricola La Terra, in Faibano di Marigliano (Napoli), costituita per rogito D'Alessandro in data 11 febbraio 1945, rep. 218, reg. soc. 175;

30) società cooperativa edilizia Buona Stella, in Melito (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 5 luglio 1963, rep. 59903, reg. soc. 527/63;

31) società cooperativa edilizia Ritardo, in Portici (Napoli), costituita per rogito Mangieri in data 15 aprile 1959, rep. 8549, reg. soc. 218;

32) società cooperativa edilizia Edilfamiglia del comune di Portici, fra capi di famiglie numerose, in Portici (Napoli), costituita per rogito Mangieri in data 14 febbraio 1967, rep. 78697, reg. soc. 135;

33) società cooperativa agricola Selve, fra coltivatori diretti, coloni, mezzadri, affittuari e lavoratori agricoli in genere, in Scisciano (Napoli), costituita per rogito Serpico in data 9 ottobre 1959, rep. 3312, reg. soc. 478;

34) società cooperativa produzione e lavoro Isola Verde, in Serrara Fontana (Napoli), costituita per rogito De Falco Giannone in data 27 giugno 1948, rep. 1654, reg. soc. 413;

35) società cooperativa edilizia La Magistra, in Avellino, costituita per rogito Sarno in data 31 ottobre 1967, rep. 31283, reg. soc. 1080;

36) società cooperativa edilizia Caravella, in Salerno, costituita per rogito Ansalone in data 15 novembre 1964, rep. 386, reg. soc. 3537;

37) società cooperativa di consumo sanmargheritese, in Santa Margherita Ligure (Genova), costituita per rogito Rapetti in data 27 settembre 1945, rep. 747, reg. soc. 79;

38) società cooperativa agricola e di miglioramento fondiario Coltivatori diretti Scala, già agricola e di miglioramento fondiario Scafa, in Sciabacco di Benevento (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 21 agosto 1964, rep. 14293/9728, reg. soc. 558;

39) società cooperativa produzione e lavoro Co.R.A. Cooperativa reduci afragolesi, in Afragola (Napoli), costituita per rogito Triola in data 13 novembre 1946, rep. 575, reg. soc. 964.

(9126)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 28 ottobre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	676,90	676,90	677 —	676,90	676,90	676.80	676.80	676,90	676,90	676,90
Dollaro canadese . .	660,15	660,15	662,80	660,15	663,60	660,10	663,25	660,15	660,15	660,15
Franco svizzero .	256,08	256,08	256,20	256,08	256,05	256,05	256,07	256,08	256,08	256,05
Corona danese . .	112,95	112,95	113 —	112,95	112,90	112,90	112,95	112,45	112,45	112,95
Corona norvegese . .	123,65	123,65	123,20	123,65	123,10	123,65	123,17	123,65	123,65	123,65
Corona svedese . .	154,75	154,75	154,60	154,75	154,60	154,75	154,75	154,75	154,75	154,75
Fiorino olandese	255,95	255,95	256 —	255,95	255,60	255,90	255,98	255,95	255,95	255,95
Franco belga . .	17,46	17,46	17,45	17,46	17,45	17,45	17,46	17,46	17,46	17,45
Franco francese .	154,46	154,46	154,30	154,46	154,55	154,45	154,48	154,46	154,46	154,45
Lira sterlina .	1398,40	1398,40	1398,80	1398,40	1398,57	1398,40	1398,05	1398,40	1398,40	1398,40
Marco germanico . .	263,29	263,29	263,45	263,29	263,39	263,30	263,45	263,29	263.29	263,25
Scellino austriaco .	37,21	37,21	37,20	37,21	37,18	37.20	37.19	37,21	37,21	37,20
Escudo portoghese	25,52	25,52	25,50	25,52	25,47	25,50	25,52	25,52	25.52	25,50
Peseta spagnola .	11.452	11.452	11,45	11,452	11,45	11,45	11,4550	11,452	11.452	11,45
Yen giapponese .	2.246	2.246	2,25	2,246	2,244	2,24	2,2450	2,246	2,246	2,24

Media dei titoli del 28 ottobre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	97,075
Redimibile 3,50 % 1934 .	100,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,975
» 5 % (Ricostruzione)	96,200
» 5 % (Riforma fondiaria) .	93,275
» 5 % (Città di Trieste) .	92,400
» 5 % (Beni esteri) .	92 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,400
» 5,50 % » » 1968-83	81,700
» 5,50 % » » 1969-84	80,700
» 6 % » » 1970-85	83,575
» 6 % » » 1971-86	86,575
» 6 % » » 1972-87	82,750
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) . .	96,300
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	91,700
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	90,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	86,500
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . .	83,700
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,950
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRA[illegible]

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 ottobre 1975

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	676,85
Dollaro canadese .	661,70
Franco svizzero .	256,075
Corona danese . . .	112,95
Corona norvegese	123,41
Corona svedese	154,75
Fiorino olandese	255,965
Franco belga . .	17,46
Franco francese	154,47
Lira sterlina .	1398,225
Marco germanico .	263,37
Scellino austriaco .	37,20
Escudo portoghese	25,52
Peseta spagnola	11,453
Yen giapponese .	2,245

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 7, del 25 settembre 1975, è stato pubblicato il seguente bando di concorso:

(*Bando n.* 215.8)

Concorso a quarantasette borse di studio per l'estero indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche d'intesa con il Ministero degli affari esteri, per ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali e tecniche offerte dalla N.A.T.O. per il 1974-75.

(*Comunicato*)

Nato senior fellowships scheme - Nato visiting professorchips scheme 1974-75.

(9283)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a otto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI LA SPEZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a otto posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia.

Il 10% di tali posti pari a uno, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dallo interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificandone in questo ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al cocnorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di La Spezia in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di La Spezia, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autenticata in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualifica; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei seguenti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva di mare): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sede fuori della provincia di La Spezia, e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La Spezia, addì 11 agosto 1975

Il direttore provinciale: Ferdeghini

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Genova, addì 25 agosto 1975
Registro n. 9 *Poste, foglio n.* 149

Allegato A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia

Il sottoscritto . . . . . . (1) nato a . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . . n. . . provincia . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 11 agosto 1975, n. 20216.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .(3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alle presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(9024)

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso, per titoli, a cinque borse di studio per il perfezionamento tecnico-professionale di laureati in medicina veterinaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità del 13 marzo 1958, n. 296;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1974 che prevede la concessione di borse di studio per veterinari;

Vista la legge 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Ravvisata l'opportunità di favorire e di incrementare, mediante il conferimento di borse di studio, la preparazione tecnico-professionale dei laureati in medicina veterinaria in settori di particolare interesse per il servizio veterinario;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di cinque borse di studio riservate ai cittadini italiani laureati in medicina veterinaria che intendono perfezionarsi in una delle discipline di seguito indicate:

1) tecniche di laboratorio riguardanti la diagnosi e la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, comprensive di quelle cosiddette esotiche;

2) tecniche di laboratorio riguardanti la ricerca di eventuali residui negli alimenti di origine animale, con particolare riguardo agli antibiotici, metalli pesanti, farmaci e loro metaboliti, pesticidi ed insetticidi;

3) alimentazione razionale degli animali in produzione zootecnica, con particolare riguardo ai requisiti igienico-sanitari dell'alimentazione animale;

4) igiene veterinaria con particolare riguardo alla prevenzione degli inquinamenti ambientali da allevamenti zootecnici.

Le borse di studio sono così ripartite:

a) quattro dell'importo di L. 700.000 (settecentomila) ciascuna e per la durata di due mesi da fruirsi in numero di due presso laboratori di istituti zooprofilattici sperimentali, una presso istituti di facoltà di veterinaria delle università ed una presso i laboratori di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità;

b) una dell'importo di L. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) e per la durata di tre mesi da fruire presso università od istituti esteri.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso i candidati che alla data del presente bando non abbiano superato gli anni 28.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di partecipazione al concorso se spedite a mezzo raccomandata con r.r. entro il termine fissato dal bando.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare, oltre al nome e cognome, luogo e data di nascita, l'esatto domicilio, il possesso della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

A corredo della domanda i concorrenti dovranno produrre i loro titoli accademici, scientifici e di carriera; nonchè un certificato con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea. I candidati, inoltre, dovranno dichiarare di impegnarsi a frequentare regolarmente l'istituto o gli istituti presso cui aspirano ad essere assegnati, che dovranno indicare nella domanda, o presso cui saranno assegnati a norma del secondo comma del successivo art. 5.

Nella domanda i concorrenti dovranno specificare la disciplina cui intendono concorrere.

Art. 3.

Una commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto del Ministero, stabilirà, per ciascun gruppo di discipline indicato nell'art. 1, la graduatoria dei candidati riconosciuti idonei.

Le graduatorie verranno compilate in base al punteggio riportato da ciascun candidato per i titoli presentati, tra i quali avranno preferenza quelli di diretta attinenza con le specializzazioni scelte dai candidati stessi.

I criteri di valutazione dei titoli dei candidati al concorso sono così fissati:

ciascun componente della commissione giudicatrice, formata a norma del successivo art. 4, dispone per la valutazione dei titoli di dieci punti.

Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

a) voto di laurea;

b) pubblicazioni ed altri lavori scientifici;

c) corsi di specializzazione o di aggiornamento o titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;

d) idoneità conseguite in concorsi quale veterinario di Stato o comunale o presso istituti universitari nelle facoltà di medicina veterinaria per concorsi a posti di assistente, o presso gli istituti zooprofilattici sperimentali, o presso l'Istituto superiore di sanità;

e) altri incarichi o servizi.

La commissione giudicatrice stabilirà i criteri di massima cui si atterrà nella distribuzione del punteggio a sua disposizione prima di procedere alla valutazione dei titoli presentati dai candidati.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

Art 4.

La commissione giudicatrice sarà formata:

1) dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità o da un suo delegato presidente;

2) dal direttore di un istituto zooprofilattico, membro;

3) da un docente universitario titolare di cattedra di una facoltà di medicina veterinaria, membro;

4) da un funzionario veterinario del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a primo dirigente, membro;

5) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a primo dirigente, membro;

6) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso la direzione generale dei servizi veterinari, con la qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario.

Ai componenti la commissione aventi diritto saranno corrisposti i gettoni di presenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, e successive modificazioni.

Art. 5.

Il Ministro per la sanità approva la graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e provvede alla dichiarazione dei vincitori, entro il limite del numero delle borse di studio messe a concorso per ciascuna materia.

Il Ministro per la sanità stabilisce presso quale istituto il vincitore dovrà compiere il periodo di perfezionamento.

Art. 6.

I vincitori delle borse di studio saranno invitati a far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, nel termine perentorio di giorni trenta dalla notifica dell'invito, i seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) diploma originale di laurea in medicina veterinaria o copia autenticata;

c) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata;

d) certificato di cittadinanza.

Art. 7.

La somma concessa per ciascuna borsa di studio verrà pagata dal Ministero della sanità al borsista in rate mensili posticipate, dietro presentazione di una dichiarazione di regolare frequenza da rilasciarsi dal direttore dell'istituto.

Tale dichiarazione verrà inviata al Ministero della sanità entro il decimo giorno del mese successivo a quello considerato.

Il vincitore della borsa di studio decade dal diritto di fruire dell'importo di essa se non si presenta all'istituto nel termine che verrà stabilito dal Ministero e qualora interrompa per qualsiasi motivo il periodo di perfezionamento.

Alla fine del periodo di studio il borsista è tenuto a presentare una relazione che comprovi la proficua utilizzazione della borsa.

Art. 8.

In caso di rinuncia o di decadenza degli assegnatari delle borse il Ministro potrà assegnare le borse stesse ai candidati che li seguono secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 9.

Il periodo di tempo, che il borsista dovrà trascorrere presso l'istituto cui è stato assegnato, e il programma di lavoro saranno concordati tra l'istituto stesso e il Ministero della sanità.

Art. 10.

E' autorizzata la spesa ed impegnata la somma di L. 4.000.000 (quattromilioni) sul cap. 1286 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1974 per gli scopi di cui al presente decreto.

Al pagamento delle borse di studio verrà provveduto con successivi mandati, emessi a favore dei vincitori, in rate mensili posticipate, allorquando verrà perfezionata la documentazione.

Art. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1974
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 16

(9023)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Macerata

Con provvedimento 15 settembre 1975, n. 2985/VII, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche disponibili nella provincia di Macerata:

Sedi rurali uniche:

Acquacanina - Bolognola - Camporotondo di Fiastrone - Castelsantangelo sul Nera - Cessapalombo - Colmurano - Fiastra - Fiordimonte - Gagliole - Gualdo - Montecavallo - Monte S. Martino Pieveboviglianа - Poggio S. Vicino.

Sede urbana:

Civitanova Marche, sede n. 2.

Termine per la presentazione delle istanze: ore 12 del 19 dicembre 1975.

(9060)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9036 del 1° luglio 1974 con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Bari al 30 novembre 1973;

Ritenuto di poter provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura, dall'ordine dei medici della provincia e dalle amministrazioni comunali interessate;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, dirigente superiore amministrativo, Ministero della sanità.

Componenti:

Bavaro dott. Giuseppe, direttore di sezione, Amministrazione civile dell'interno;

Malaguzzi prof. Claudio, docente di clinica medica, Università di Bari;

Grosso prof. Enea, docente, istituto d'igiene dell'Università di Bari;

Di Leo prof. Vito, dirigente medico, Ministero della sanità;

Gigliobianco dott. Vincenzo, ufficiale sanitario del comune di Corato.

Segretario:

Milazzo dott. Luigi, direttore di sezione, Ministero della sanità.

La commissione predetta inizierà i propri lavori in Bari non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia ed all'albo della prefettura e dei comuni interessati.

Bari, addì 30 maggio 1975

Il medico provinciale: BARNABA

(9058)

OSPEDALE CIVILE «S. ISIDORO» DI TRESCORE BALNEARIO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina

In esecuzione della deliberazione consiliare 12 luglio 1975, n. 29, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dello ente in Trescore Balneario (Bergamo).

(9336)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso ad un posto di aiuto anatomo patologo e di analisi cliniche

In esecuzione della deliberazione consiliare 1° settembre 1975, n. 851, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anatomo patologo e di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata, via S. Lucia, 2.

(9179)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asti, corso alla Vittoria, 85.

(9303)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio radiologico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio radiologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(9173)

OSPEDALE CIVILE DI VETRALLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto medico;

un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vetralla (Viterbo), via Cassia interna, 138.

(9178)

OSPEDALE CIVILE DI GUASTALLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(9174)

OSPEDALE CIVICO DI CASALPUSTERLENGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

quattro posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente per il laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Casalpusterlengo (Milano).

(9171)

OSPEDALE «S. PAOLO» DI SAVONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 9 settembre 1975 n. 337, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale;

un posto di aiuto della prima divisione di medicina generale;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica;

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Savona, corso Italia, 30.

(9172)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 17 settembre 1975, numeri 476 e 477, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale specializzato maternità.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Aosta, viale Ginevra, 3.

(9182)

OSPEDALE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 17 giugno 1975, n. 32/212, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ematologia;

un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino, via Magellano, 1.

(9304)

OSPEDALE INFANTILE «C. ARRIGO» DI ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 16 ottobre 1975, numeri 190/3 e 190/4, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alessandria, spalto Marengo, 46.

(9305)

OSPEDALE CIVILE «B. G. VILLA» DI CITTÀ DELLA PIEVE

Concorso riservato ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 1.000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Città della Pieve (Perugia).

(9180)

OSPEDALE «S. MARIA DI MISERICORDIA» DI ALBENGA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

In esecuzione della deliberazione consiliare 5 agosto 1975, n. 255, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Albenga (Savona).

(9299)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 5 settembre 1975, n. 333 e 1° ottobre 1975, n. 372, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche;

due posti di assistente del servizio di pronto soccorso e guardia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ivrea (Torino).

(9300)

OSPEDALE «LUIGI CRESPELLANI» DI CAGLIARI

Concorso a due posti di assistente di chirurgia

In esecuzione della deliberazione 10 ottobre 1975, n. 502, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia presso gli ospedali dipendenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cagliari, via Bacaredda, 47.

(9301)

OSPEDALE «S. BARBARA» DI IGLESIAS

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione a pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(9177)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI BARLETTA

Concorso a cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 luglio 1975, n. 603, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(9175)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della sezione di otorinolaringoiatria.

In esecuzione della deliberazione consiliare 9 settembre 1975, n. 191, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(9176)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI AMANDOLA

Concorso a due posti di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Amandola (Ascoli Piceno).

(9302)

OSPEDALE «S. MARIA MAGGIORE» DI TREIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 2 settembre 1975, numeri 151 e 152, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Treia (Macerata).

(9181)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI BISCEGLIE

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bisceglie (Bari).

(8894)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752900)